CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELICI

Presentata il 12 dicembre 1969

Istituzione di un diritto erariale su apparecchi e congegni da divertimento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo legislativo, che viene proposto, ha lo scopo di assoggettare ad un diritto annuale, da corrispondere all'erario, gli apparecchi ed i congegni da divertimento, sia automatici che semiautomatici, in uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Tali apparecchi e congegni sono quelli comunemente conosciuti come « *flippers* », « biliardini elettrici », « calcio balilla », « tiro a segno a cellula fotoelettrica », « microguide elettriche », « *bowlings* da tavolo », ecc.

È noto come, sulla base della formulazione dell'articolo 110 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, fosse sorto il problema circa la liceità di tali apparecchi e congegni. Problema, peraltro, risolto dalla Corte costituzionale con la decisione n. 125 dell'anno 1963, con cui venne dichiarata incostituzionale la citata norma della legge di pubblica sicurezza, nella parte che vietava l'uso di apparecchi da divertimento di qualsiasi specie.

La Corte costituzionale, con detta pronuncia, ritenne leciti gli apparecchi da divertimento, quelli, cioè, che non potessero dar luogo a gioco e scommessa, e che comunque non costituissero stimolo ad attività riprovevoli, od occasione ad attività delittuose, sollecitando tendenze antisociali, allarme nella opinione pubblica e inconvenienti nell'ordine pubblico, mortificando la dignità umana per la morbosa spinta all'ozio e al vizio.

A seguito di tale decisione – che puntualizzava la distinzione tra « apparecchi da gioco » (vietati) e « apparecchi da divertimento » (consentiti) – venne approvata la legge 20 maggio 1965, n. 507, che formulò *ex novo* l'articolo 110 della legge di pubblica sicurezza, definendo « apparecchi da gioco » quelli « che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita ».

Il testo legislativo proposto, dovendo definire gli « apparecchi da divertimento », li ha individuati (articolo 2) – sulla base della citata legge 20 maggio 1965, n. 507 – in quelli « che non possano dar luogo a scommesse e che non consentano la vincita di premi in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazioni o di ripetizione di partita ».

Lo stesso articolo 2, al secondo comma, precisa che sono, altresì, apparecchi e congegni da divertimento quelli che consentano il « prolungamento della partita ». Tale precisazione è stata introdotta, per risolvere, definitivamente, alcuni dubbi che erano sorti in sede di interpretazione della norma. Taluni apparecchi (*flippers*), infatti, al raggiungimento di un determinato punteggio, consentono al giocatore di continuare ad utilizzare una o più biglie, determinando, così, un « prolungamento » della partita.

Il concetto di « prolungamento » è nettamente diverso da quello di « ripetizione »; la

partita, infatti, è un *quantum* di gioco, individuato non già in base ad una durata temporale o al numero delle biglie impiegate, bensì in rapporto al completo utilizzo di tutte le biglie con gli accorgimenti previsti dall'apparecchio. Pertanto la possibilità di continuare ad utilizzare una biglia, allorché sia stato raggiunto un determinato punteggio, rientra nell'essenza stessa della partita (accumulare il maggior numero di punti), e non costituisce uno scopo ulteriore, esterno, estraneo, della partita, quale invece deve considerarsi la « ripetizione » di essa.

All'articolo 1 del testo proposto si è indicato in lire 2.500 l'ammontare del diritto annuale dovuto per ogni apparecchio, chiarendo che tale diritto non è frazionabile, dovendo essere corrisposto per intero, anche se il versamento abbia luogo nel corso dell'anno.

Il testo di legge proposto stabilisce, poi, all'articolo 3, che la corresponsione del diritto si effettua a mezzo di appositi contrassegni, numerati e rilasciati dal Ministero delle finanze: contrassegni che dovranno essere apposti, in modo visibile, sugli apparecchi.

L'articolo 5 stabilisce che la detenzione degli apparecchi e congegni da divertimento, privi del contrassegno o con contrassegno non applicato in conformità delle prescrizioni, sarà punita con una pena pecuniaria: la misura di tale pena è stata prevista da un minimo di dieci volte ad un massimo di cento volte il diritto evaso, per consentire di commisurare la pena alla diversa gravità dell'infrazione (mancata corresponsione del diritto o mancata applicazione del contrassegno o irregolare applicazione del contrassegno, ecc.).

Con l'articolo 4 della proposta di legge si è previsto che le caratteristiche dei contrassegni, e le modalità per il ritiro e la distribuzione degli stessi vengano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; con il medesimo decreto la distribuzione verrà affidata alla associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria degli importatori, fabbricanti e noleggiatori di apparecchi da divertimento: a quell'organismo, cioè, che possa meglio curare, attraverso le proprie sedi periferiche, la riscossione del diritto, sollevando l'Amministrazione dello Stato dagli oneri relativi.

È infine disposto, all'articolo 6, che sia il Ministro delle finanze a determinare, con il già previsto decreto, la data di decorrenza dell'obbligo di corresponsione del diritto: ciò al fine di poter armonizzare, in sede di prima attuazione della legge, la determinazione delle caratteristiche del contrassegno con la riscossione del tributo.

Si raccomanda la sollecita approvazione della proposta di legge, che assicurando, da un lato, un importante introito per l'erario, consentirà, d'altro canto, di pervenire ad una inequivoca regolamentazione della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli apparecchi ed i congegni da divertimento, sia automatici che semiautomatici, in uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero nei circoli ed associazioni di qualunque specie, sono soggetti ad un diritto annuale, non frazionabile, dovuto all'erario, in ragione di lire 2.500 per ognuno di tali apparecchi e congegni.

ART. 2.

Sono apparecchi e congegni da divertimento, automatici e semiautomatici, quelli che non possano dar luogo a scommesse e che non

consentano la vincita di premi, in danaro od in natura, anche sotto forma di consumazioni o ripetizione di partita.

Sono, altresì, apparecchi e congegni da divertimento, automatici e semiautomatici, quelli che consentano il mero prolungamento della partita.

ART. 3.

La corresponsione del diritto di cui all'articolo 1, si effettua a mezzo di appositi contrassegni, numerati e rilasciati dal Ministero delle finanze.

Tali contrassegni dovranno essere apposti sugli apparecchi, in modo visibile.

ART. 4.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilirà le caratteristiche dei contrassegni e le modalità per la loro distribuzione agli esercenti, che verrà affidata alla associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria degli importatori, fabbricanti e noleggiatori di apparecchi e di congegni, automatici e semiautomatici, da divertimento.

ART. 5.

La detenzione di apparecchi e di congegni da divertimento, automatici e semiautomatici, privi del contrassegno o con contrassegno non applicato in conformità di quanto previsto all'articolo 3, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per il caso in cui si tratti di apparecchi da gioco vietati dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, è punita con la pena pecuniaria da un minimo di 10 ad un massimo di 100 volte il diritto evaso, oltre al pagamento del diritto annuale dovuto.

ART. 6.

La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge, avrà effetto a partire dalla data che verrà stabilita nel decreto del Ministro delle finanze, di cui al precedente articolo 4.